

ELISABETTA D'AMICO, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 7 (2003), pp. 111-126.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



## LA FACOLTÀ GIURIDICA PAVESE DALLA RIFORMA FRANCESE ALL'UNITÀ

### *Note introduttive*

**N**ella prima metà dell'Ottocento le alterne vicende politiche, che conducono il territorio lombardo dapprima sotto il dominio francese e poi sotto il restaurato governo asburgico, si riflettono sugli assetti didattici e organizzativi della facoltà giuridica dell'Università pavese. Il corso di laurea per i legali e il suo corpo docente devono confrontarsi con le autorità politiche, prima francesi e poi austriache, nell'organizzazione amministrativa e nelle scelte didattiche e scientifiche. In età napoleonica i docenti sono chiamati per la prima volta a dare rilevanza a due dati di assoluta novità, il fenomeno costituzionale e quello codificatorio<sup>1</sup>, nel successivo periodo a uniformarsi alla coeva dottrina asburgica.

L'Università pavese, chiusa dalla reazione austro-russa del 1799, riapre i battenti nel 1800 per volontà del I console Napoleone. Nel 1803 l'ateneo è investito da un primo intervento organico. La nuova classe di Giurisprudenza è disegnata con tratti di netta cesura con il tradizionale impianto romano-canonico, da secoli universalistica base formativa del giurista. La partizione delle materie di insegnamento si sovrappone ai rami del diritto oggetto di elaborazione legislativa.

Nell'ottica dunque della prossima entrata in vigore dei nuovi testi normativi il piano francese non contempla insegnamenti romanistici, canonistici e storici, e, dopo un biennio a scopo eminentemente formativo di una cultura omogenea di base, si incentra negli ultimi due anni sul diritto civile, criminale, pubblico e sull'economia e le procedure<sup>2</sup>.

La risposta dei docenti al cambiamento non è immediata. A tre anni dal nuovo piano di istruzione essi interpretano il proprio magistero ancora in chiave dottrinarica e basata su opere dell'età del tardo diritto comune. Le aspettative del governo milanese sono invece fortemente orientate verso una formazione prettamente legalistica, addirittura incentrata su testi non ancora vigenti o in via di elaborazione. Come si vedrà a breve, a dirottare la didattica verso tale impostazione è il gran giudice Giuseppe Luosi, magistrale e lucido protagonista dell'assetto istituzionale e legislativo del neonato Regno d'Italia. Consultato dalla Direzione generale della pubblica istruzione, il ministro della giustizia segue talmente da vicino le vicende della facoltà giuridica pavese (e bolognese) da intervenire nella predisposizione dei piani di studio, nei contenuti e nei metodi della didattica.

Nonostante il massiccio intervento dall'alto sull'istruzione, il governo milanese sa coinvolgere nella propria azione alcuni rappresentanti del mondo universitario, tra la migliore intellettualità della classe diri-

<sup>1</sup> Ettore Dezza, *Dalle 'scienze utili' alle 'scientifiche professioni': la formazione universitaria di Giacomo Giovanetti*, Milano, LED, 1992 (Saggi di storia del diritto penale moderno), p. 371.

<sup>2</sup> *Ivi*, p. 370.

gente italiana. Alla progettazione dei codici italiani Luosi chiama Tommaso Nani e Gian Domenico Romagnosi<sup>3</sup>, mentre vuole Elia Giardini nella commissione incaricata di tradurre in italiano e latino il Codice Napoleone<sup>4</sup>. Insieme a Nani, Pietro Tamburini è gratificato dalla nomina a membro del neonato e prestigioso Istituto Lombardo di Scienze e Lettere<sup>5</sup>.

La rapida evoluzione legislativa è tale da rendere presto inadatto il piano del 1803. Nel 1808 un nuovo piano d'istruzione semplifica ulteriormente gli studi di giurisprudenza eliminando definitivamente le materie non giuridiche e portandone a compimento l'adeguamento alla recente normativa. Ancora una volta il regista è Luosi, che sembra concepire un doppio livello d'istruzione. Strettamente legalistica quella universitaria, più alta quella impartita nelle scuole speciali di Milano.

Il dominio austriaco apporta nuovi cambiamenti nella facoltà pavese. Questa volta però i piani di governo sono tesi a incorporare l'istruzione universitaria lombarda negli schemi di quella viennese e a renderla la sede pressoché unica della formazione delle classi dirigenti a discapito delle scuole speciali. Per i docenti pavesi gli ambiti di libertà sono ancora una volta fortemente compressi, ma nonostante ciò taluni di loro riescono a trovare spazi di elaborazione autonoma.

### *Giuseppe Luosi e le cattedre legali*

L'istruzione legale deve essere necessariamente modellata sul nuovo sistema di legislazione prossimo ad attivarsi. È quindi necessario un nuovo Piano per le direzioni delle Scuole di Politica e Giurisprudenza, che concordi col sistema delle riforme.<sup>6</sup>

Quando Luosi<sup>7</sup> scrive queste parole, l'11 novembre 1805, il piano didattico francese ha appena tre anni. Mentre però il ministro pensa già ad una seconda riforma, il corpo docente non sembra ancora allineato sui motivi della prima. D'altra parte la novità dell'assetto degli studi non ha comportato un rinnovo dei titolari di cattedra. Il corpo docente rimane pressoché inalterato e porta con sé il proprio patrimonio culturale e didattico. Così nei primi anni del corso francese, il diritto romano, espunto dal piano di studi, rimane nel vivo degli insegnamenti civilistici<sup>8</sup>, la «passione erudita ed enciclopedica del Settecento»<sup>9</sup> e la sua «esperienza giusfilosofica»<sup>10</sup> permeano ancora rispettivamente le lezioni di *Storia delle leggi* e quelle di *Filosofia morale e diritto naturale*, l'opera del seicentesco Anthon Matthes alla base del magistero penalistico<sup>11</sup>. Inoltre, il sistema delle riforme menzionato da Luosi non è ancora diritto vigente. I professori pertanto ancora nel 1805 adottano come libri di testo le opere di insigni giuristi del passato Lampredi, Heinaccio, Matthes, Verri.

Chiamato dalla Direzione generale della pubblica istruzione a dare una valutazione sulla scelta di tali opere, Luosi approva con realismo le opzioni dei docenti pavesi. Al contempo però dà istruzione ai professori di introdurre nelle lezioni la spiegazione di testi legislativi vigenti (il terzo statuto costituzionale del regno), di prossima introduzione (il Codice Napoleone) o in via di elaborazione (il codice notarile sottoposto alla discussione del Consiglio di stato). In sostanza i docenti sono chiamati fin dove è possibile a concentrare l'insegnamento su quel diritto dello stato nell'ottica del quale è stato approntato il piano di studi del 1803 e che finalmente sta prendendo corpo.

<sup>3</sup> ETTORE DEZZA, *La scuola penalistica pavese tra Sette e Ottocento*, Milano, LED, 1992 (Saggi di storia del diritto penale moderno), p. 352-354.

<sup>4</sup> Sulla traduzione cfr. ETTORE DEZZA, *Lezioni di Storia della codificazione civile*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 97-100.

<sup>5</sup> Sulla storia dell'Istituto Lombardo e il profilo dei suoi membri dall'Ottocento ad oggi rinvio al volume in preparazione *Storia dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere* a cura dello stesso Istituto.

<sup>6</sup> ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ASM), *Studi parte moderna (p.m.)*, cart. 950, Istruzioni del Ministro Luosi, al direttore generale della pubblica istruzione (dgpi), 11 novembre 1805, cui si rinvia qui e in prosieguo in questo paragrafo in merito alle indicazioni del ministro.

<sup>7</sup> Sulla figura di Luosi cfr. ADRIANO CAVANNA, *Codificazione del diritto penale italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 659-760.

<sup>8</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 371 e 377.

<sup>9</sup> LUCIANO MUSSELLI, *Da Tamburini a Foscolo: la Facoltà legale pavese tra didattica giuridica e suggestioni di cultura globale*, «Annali di storia pavese», 20 (1991), p. 100.

<sup>10</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 375.

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 378, e DEZZA, *La scuola penalistica*, p. 356-357.



1. Giuseppe Luosi. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.

La cattedra di diritto civile, materia biennale del terzo e quarto anno, sembra attestarsi più di ogni altra nella prospettiva indicata da Luosi. Ad essa si alternano tra il 1803 ed il 1809 ben quattro docenti. Biffignandi, titolare della cattedra dal 1800 al 1806, adotta ancora nel 1805 per le sue lezioni gli *Elementa juris* di Heinaccio<sup>12</sup>. Il Codice Napoleonico, entrato in vigore in Francia nel 1804 e presto (1806) fonte legislativa anche nel Regno d'Italia, non trova spazio nella cattedra civilistica perlomeno a iniziativa del docente. Il gran giudice Luosi sollecita quindi nel 1805 la spiegazione del novello testo francese e «la ragionata comparazione» tra questo e le Leggi romane, inaugurando tra l'altro un approccio didattico che si manterrà in ambito civilistico per tutta la Restaurazione.

Alla morte di Biffignandi nel febbraio 1806, viene chiamato come supplente Tommaso Nani. Quest'ultimo, fra l'altro attivo collaboratore di Luosi in diverse sedi di elaborazione legislativa, già docente di diritto e procedura criminale, non è nuovo al magistero civilistico, professato in Istituzioni civili e Pandette tra il 1794 ed il 1796<sup>13</sup>. Ora però l'illustre docente si trova a dover insegnare nuovamente la materia civile in un contesto affatto diverso. È entrato in vigore nel Regno d'Italia il Codice Napoleone e la cattedra pavese cambia conseguentemente nome e contenuto: diritto civile e del Codice Napoleone. Nani dunque adempie alle istruzioni del ministro e spiega il codice, divenuto ufficialmente oggetto di insegnamento, con metodo anticipatore dell'esegesi<sup>14</sup>. Si viene a delineare una repentina e netta cesura rispetto all'impostazione didattica del passato ed una nuova prospettiva sul ruolo dell'insegnamento. Solo tre anni prima il ministro degli affari interni della Repubblica italiana intendeva affidare l'insegnamento civilistico pavese all'avvocato Tommaso Maurizio Richeri, di cui ignorava il decesso<sup>15</sup>.

Ad appena un anno di distanza la cattedra è conferita ad un nuovo docente, altrettanto illustre, Gian Domenico Romagnosi, e subisce una nuova evoluzione. Romagnosi rifiuta di seguire pedissequamente il codice. In armonia con la sua più ampia concezione del diritto, ne indaga ragioni, origini e radici attribuendo al diritto romano, fonte delle nuove dottrine, il ruolo di sussidio in tutti casi non previsti dal codice. Sul piano metodologico sostituisce all'ordine codicistico l'ordine logico che procede dal semplice al composto e dal generale al particolare<sup>16</sup>. Invero il magistero di Romagnosi si limita a poche lezioni del secondo semestre nel 1808, ma non è rimasto senza seguito. Un suo allievo, Agostino Reale, divenuto a sua volta docente, a tale impostazione si ispirerà.

Romagnosi è troppo impegnato nella collaborazione con Luosi – o forse si distacca troppo dalle istruzioni didattiche impartite dal ministro – per assicurare la docenza. Il 21 gennaio 1809 è incaricato di spiegare il codice francese comparato col diritto romano Elia Giardini. Cattedratico di lunga carriera<sup>17</sup> insegna Istituzioni civili dall'11 luglio 1803<sup>18</sup>, dedicate secondo il piano del 1803 alla materia delle obbligazioni e delle successioni. In quest'ultima veste adotta per l'anno 1805 gli *Elementa* di Heinaccio. Luosi lo invita a dedicare le lezioni anche al Codice Napoleone, limitandosi ad una «Epitome ordinata delle massime» codicistiche e mantenendo l'ordine delle Istituzioni giustinianee. La scelta di Giardini a nuovo docente della biennale cattedra civilistica sembra quasi obbligata. Egli infatti è un profondo conoscitore del codice francese essendone stato in qualità di filologo uno degli autori della versione ufficiale in lingua italiana e latina<sup>19</sup>. Le restanti cattedre pavese non conoscono una simile e stimolante alternanza.

<sup>12</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, missiva del rettore Nani a Luosi, 4 giugno 1804, che contiene l'elenco dei testi scelti dai docenti pavesi.

<sup>13</sup> DEZZA, *La scuola penalistica*, p. 346.

<sup>14</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 380.

<sup>15</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, missiva del prefetto generale degli archivj e delle biblioteche della Repubblica al cittadino consigliere Ministro degli Affari interni, Milano 3 ottobre 1802.

<sup>16</sup> GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Paratitla universali e ragionati del Codice Napoleone paragonati col diritto romano*, in *Opere di G. D. Romagnosi*, a cura di ALESSANDRO DE GIORGI, VII/1, Milano, Perelli e Mariani, 1845.

<sup>17</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 376-377. ALESSANDRA FERRARESI-ALBERTA MOSCONI GRASSANO-ANTONIA PASI TESTA, *Cultura e vita universitaria nelle miscellanee Belcredi, Giardini, Ticinensia*, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1986, p. 211-219. MUSSELLI, *Da Tamburini*, p. 453-454, 457-458.

<sup>18</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 952, fasc. 2.

<sup>19</sup> DEZZA, *Lezioni di Storia*, p. 97-98.

Il docente di Istituzioni è anche incaricato nel piano del 1803 di Arte notarile. La materia, che secondo il piano didattico deve occuparsi delle forme degli atti determinate dalla legge e dalle consuetudini, è nel 1805 oggetto di elaborazione legislativa. Luosi, pertanto, approva il testo di Vincenzo D'Adda indicato da Giardini, purché questi abbia l'accortezza di insegnare nozioni e disposizioni relative del codice civile e del prossimo codice notarile.

Una parabola sempre più codicentrica caratterizza anche le lezioni penalistiche di Nani. Quest'ultimo, formatosi al magistero pavese di Luigi Cremani, adotta il testo di Matthes che provvede a dotare di note<sup>20</sup>. Partendo dalla critica del sistema penale del tardo diritto comune Nani muove verso una concezione in cui il codice rappresenta il diritto ideale e il giurista svolge il proprio ruolo di interprete entro i confini di una stretta legalità<sup>21</sup>. Approdato a tali convincimenti il docente, confermato nella cattedra anche dopo il riordinamento del 1808, progetta la stampa del proprio corso di lezioni e di una più ampia opera. Quest'ultima vede la luce soltanto nella sua parte introduttiva, edita nel 1812, a cagione della prematura morte avvenuta un anno più tardi<sup>22</sup>. Nel frattempo, Nani diviene membro del Consiglio degli uditori, il supremo organo della giustizia amministrativa, e nel 1810 abbandona la docenza, lasciando vacante l'importante cattedra penalistica e sollevando il problema della sua successione. Questione quest'ultima che non preoccupa il ministro Luosi:

La legislazione penale è ormai ridotta al suo complemento. Il codice penale che a momenti verrà pubblicato. Il codice di procedura penale che è già in attività, e i 'motivi' che li accompagnano gioveranno assai a prestare il buon criterio al professore che verrà nominato. I varj giudicati delle Corti e dei Tribunali dell'Impero francese e del Regno, formeranno ben presto la nuova giurisprudenza criminale, e diffonderanno molto lume sul testo della legge mostrandone la retta applicazione. Il Consigliere Nani ha inoltre deciso di stampare le sue lezioni, e in siffatta guisa l'Università di Pavia porterà poco più che preferenza di un professore tanto distinto<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 378, e DEZZA, *La scuola penalistica*, p. 357. Sulla formazione universitaria di Nani, ETTORE DEZZA, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 1-51.

<sup>21</sup> DEZZA, *La scuola penalistica*, p. 345-363.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 359.

<sup>23</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, fasc. 6, lettera di Luosi al dgpi, 6 ottobre 1810.

<sup>24</sup> LUCIANO MUSSELLI, *La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia*, V, Milano, Banca Regionale Europea, 2000, p. 458.

<sup>25</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, fasc. 2, missiva riservata al dgpi Scopoli 6 marzo 1811, non firmata, ma attribuibile a Luosi nell'ambito del carteggio intervenuto tra i due sulla cattedra vacante di diritto e procedura penale.

<sup>26</sup> ANNIBALE ZAMBARBIERI, *Pietro Tamburini*, in *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo Pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia, Tipografia commerciale pavese, 2000, p. 371-379. DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 374. MUSSELLI, *Da Tamburini*, p. 99.

<sup>27</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 374-375.

Non occorre dunque per il gran giudice cercare «un soggetto di merito insigne» per succedere all'illustre docente, ma è sufficiente all'insegnamento la più rigorosa e precoce esegesi. A Nani succederà l'avvocato Giulio Bellardi Granelli, pavese, anch'egli allievo di Cremani e come il maestro filoaustrico<sup>24</sup>, preferito al collega bolognese Valeriani, «inidoneo a spiegare il Codice già esistente»<sup>25</sup>.

La procedura civile, che avrà una cattedra dedicata solo nel 1808, deve essere insegnata secondo il ministro unitamente alla procedura criminale, avendo riguardo ancora una volta alle massime, alle forme e all'istruzione disciplinate nel Codice Napoleone. Dal 1809 è professata da Luigi Piccoli.

Concepita come materia introduttiva, la cattedra di filosofia morale e diritto naturale, professata dal vecchio abate bresciano Pietro Tamburini<sup>26</sup>, campione del giansenismo italiano, dà ampio spazio a temi filosofici. Coerentemente al piano di studi del 1803 Tamburini tratta dei diritti e dei doveri dell'uomo verso la divinità, la società e la morale, accanto «ad una rigida difesa del ruolo dello Stato», soprattutto contro le pretese temporali della Chiesa, con un'impostazione problematica di profonda radice settecentesca<sup>27</sup>. È l'unico docente ad adottare dal 1803 un volume a stampa delle proprie lezioni, un esempio – secondo Luosi – che

dovrebbe incoraggiare gli altri docenti a por mano a loro produzioni, posta l'intenzione del governo italiano di preferire a parità di merito gli scrittori nazionali. Con l'introduzione del piano del 1808 la cattedra perde la parte filosofica e diventa di Diritto naturale e sociale.

Tamburini avrebbe potuto ricoprire dal 1804 la cattedra di Diritto pubblico e delle genti, se solo lo avesse voluto<sup>28</sup>. Al suo posto a Filosofia morale sarebbe stato chiamato il Napoli-Signorelli, addetto alla direzione per la compilazione del nuovo catalogo della Biblioteca di Brera. Nei fatti le scelte furono diverse. La cattedra, decorso il primo anno del nuovo ordinamento nelle cure purtroppo non soddisfacenti del giubilato Gabba, è affidata a Giuseppe Prina<sup>29</sup>. Secondo il piano del 1803 la materia deve trattare delle diverse forme di governo e dei diritti e doveri dei magistrati e dei cittadini. Il libro di testo adottato da Prina è l'opera di Lampredi, *Theoremata juris publici universali*<sup>30</sup>. Con la riforma del 1808 anche questa cattedra, divenuta Diritto pubblico interno, deve cambiare. Il docente è ora chiamato a far conoscere le costituzioni del regno, il Regolamento organico della giustizia civile e punitiva, le attribuzioni della autorità statali e i loro atti in rapporto con le giurisdizioni civili, militari e politiche<sup>31</sup>. Prina probabilmente continua sul solco della precedente. Il direttore generale della Pubblica istruzione, Giovanni Scopoli, per ridurre la spesa annua che grava sull'istruzione, suggerisce al gran giudice di riunire la cattedra a quella retta da Tamburini<sup>32</sup>. Luosi rifiuta la proposta e coglie l'occasione per tracciare le linee di insegnamento della materia.

La Cattedra di Diritto pubblico interno non ha forse prodotto gli effetti che se ne aspettavano, appunto perché non furono fino ad ora ben ravvisati il soggetto di essa né i rapporti che la congiungono strettamente col sistema generale della nuova legislazione. Il soggetto di questa scuola non si limita ad un arido commento degli statuti costituzionali, o ad un'astratta enumerazione delle diverse autorità dello Stato e delle loro attribuzioni. Bensì le 'leggi amministrative' (siccome quelle che esprimono l'azione dello Stato sui cittadini che lo compongono, e i rapporti abituali e necessari, o istantanei, che legano i cittadini collo Stato) vengono a formare la massima e più utile parte di siffatta scienza. Le leggi amministrative hanno lo stesso scopo, lo stesso carattere e producono gli stessi effetti delle leggi giudiziarie<sup>33</sup>.

Luosi richiama all'attenzione dei docenti le fonti, la giurisdizione, i rami dell'amministrazione e pone particolare accento sul momento applicativo e giurisprudenziale delle leggi amministrative nel quale si confrontano e scontrano gli interessi privati e pubblici. In sintesi, una vera e propria lezione programmatica di una nuova materia: il diritto amministrativo.

La cattedra avrà vita breve. Sarà la prima ad essere eliminata dagli austriaci, insieme a quella altrettanto rappresentativa del Codice Napoleone. È ancora Scopoli a suggerire, questa volta alla reggenza austriaca, di riportare nella facoltà pavese la «parte più filosofica della Giurisprudenza», vale a dire il diritto pubblico e delle genti secondo il tradizionale insegnamento sulle supreme potestà, i doveri dei sudditi e le relazioni tra società e governi<sup>34</sup>.

Del tutto nuove sono le cattedre di economia e di medicina legale, contemplate nel piano del 1803 e confermate nel 1808. La prima è retta da Adeodato Ressi<sup>35</sup>. Per l'anno accademico 1804-1805 Ressi segnala di adottare come libri di testo le opere di economia politica di Stuart e Smith, poi in accordo con il collega bolognese Valeriani opta per le *Me-*

<sup>28</sup> In alternativa a Tamburini si era prospettata l'ipotesi di designare Vincenzo Calmieri. ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, rapporto riservato indirizzato al vice-presidente della Repubblica italiana, 24 settembre 1804.

<sup>29</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 379-381.

<sup>30</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, missiva del rettore Nani.

<sup>31</sup> *Ivi*, cart. 988, fasc. 1, Regolamento particolare relativo all'ordine dei corsi e al metodo d'istruzione nelle Facoltà legali delle tre Università del Regno, 4 gennaio 1808.

<sup>32</sup> *Ivi*, cart. 988, fasc. 6, lettera riservata Scopoli, 7 agosto 1810.

<sup>33</sup> *Ivi*, missiva Luosi, 6 ottobre 1810.

<sup>34</sup> *Ivi*, cart. 988, fasc. 12, missiva Scopoli, 21 settembre 1814.

<sup>35</sup> DEZZA, *Dalle 'scienze utili'*, p. 376.

*ditazioni sull'economia politica* di Pietro Verri. Fin dal piano del 1803 la cattedra deve occuparsi delle fonti e dei diversi usi della ricchezza nazionale. Dal 1808 il docente deve insegnare anche il codice di commercio.

La medicina legale, cattedra destinata a ben altre fortune nella seconda metà dell'Ottocento, è affidata al medico Giuseppe Raggi e poi al collega Vincenzo Rachetti<sup>36</sup>.

Infine la cattedra di storia e diplomatica è professata da Giuseppe Zola<sup>37</sup>. In attesa della pubblicazione delle lezioni, Luosi propone che siano adottati il testo di Mably, *Maniera di studiare la storia*, in aggiunta a quello dello stesso autore sulla diplomazia indicato dal professore, e gli *Elementi di critica diplomatica* di Napoli-Signorelli<sup>38</sup>. Secondo i desideri del ministro dalla cattedra devono essere spiegati i recenti trattati tra le nazioni europee, la storia delle leggi romane<sup>39</sup> e delle consuetudini francesi, «due fonti principali» del Codice Napoleone.

L'undici novembre 1808 è decretato il secondo piano francese, ridotto a tre anni, che fin dall'intitolazione delle cattedre evidenzia l'impostazione puramente legalistica voluta da Luosi<sup>40</sup>. Sopravvive solo l'insegnamento di diritto naturale, ora rivolto alle definizioni, ai principi del diritto naturale e del politico-naturale «in modo che servano immediatamente alle dottrine delle altre Scuole Legali»<sup>41</sup>. La storia del diritto confluisce tra le materie del biennio propedeutico. Quest'ultimo a sua volta è espunto dal corso di laurea e, arricchito delle istituzioni di diritto civile secondo il Codice Napoleone, diventa il bagaglio culturale indispensabile per accedere alla facoltà legale<sup>42</sup>.

Coerentemente con l'azione svolta sino a quel momento, il ministro Luosi emana il 4 gennaio 1809 il Regolamento d'attuazione del nuovo piano didattico. Per ogni materia il gran giudice elenca le fonti normative da esporre negli insegnamenti. La dottrina ha ormai un ruolo marginale, di puro complemento della legislazione nei limiti in cui quest'ultima si lascia supplire dalle «sode teorie»<sup>43</sup>. Le esercitazioni pratiche, cui ogni professore è tenuto oltre alle lezioni, entrano a far parte stabilmente della formazione universitaria<sup>44</sup>.

Al fine di verificare l'esatto adempimento di tali istruzioni il regolamento impone al docente di trasmettere trimestralmente un elenco delle materie trattate, specificando leggi decreti e regolamenti spiegati a lezione, alla Direzione generale della pubblica istruzione. Questa poi riferirà a Luosi stesso, che in tal modo si fa carico del diretto controllo sulla didattica applicata<sup>45</sup>.

Il gran giudice, dunque, porta a compimento il suo progetto di riforma senza deviazioni e ripensamenti, non influenzato neppure dal collaboratore Romagnosi, che proprio nel 1808 progetta un'autonoma riforma della facoltà legale. Tale progetto, coerentemente alla concezione del diritto del giurista emiliano, si fonda sull'idea che lo studio della giurisprudenza non possa prescindere da quello della filosofia e del diritto naturale<sup>46</sup>. Non mancano punti di contatto tra il piano voluto da Luosi e quello approntato da Romagnosi, ma la distanza tra i due è incolmabile per la diversa concezione della funzione dell'istruzione universitaria. Le posizioni di Luosi e Romagnosi si avvicinano, invece, se si considera nell'interesse la riforma complessiva dell'istruzione pubblica attuata dal ministro. Il giurista-filosofo che Romagnosi vorrebbe formare sin dallo studio universitario, per Luosi deve addestrarsi in un grado superiore di studi.

<sup>36</sup> ALESSANDRO NOVA, *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono*, Bologna, 1970 (ristampa anastatica dell'edizione di Pavia 1877-78), p. 201-202, 241 e 260.

<sup>37</sup> ANNIBALE ZAMBARBIERI, *Giuseppe Zola*, in *Poeti, scienziati, cittadini nell'Ateneo Pavese*, p. 337-343. MUSSELLI, *Da Tamburini*, p. 100.

<sup>38</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 950, missiva del rettore Nani.

<sup>39</sup> Per la quale Zola adotta la *Historia juris* di Martini, *ibidem*.

<sup>40</sup> *Diritto naturale e sociale, Diritto pubblico interno del regno, comparato al diritto romano, Diritto e procedura penale secondo il nuovo codice, Economia pubblica del regno e Diritto commerciale secondo il codice del commercio, Atti autentici e Procedura civile secondo il nuovo codice ed i regolamenti di procedura civile*. Cfr. *Statuti e ordinamenti dell'Università di Pavia*, Pavia, Tipografia Cooperativa, 1925, p. 316.

<sup>41</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, fasc. 1, Regolamento particolare.

<sup>42</sup> *Statuti e ordinamenti*, p. 316.

<sup>43</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, fasc. 1, Regolamento particolare, art. 5 e 9.

<sup>44</sup> *Ivi*, Regolamento particolare, art. 10 e 11.

<sup>45</sup> *Ivi*, Regolamento particolare, art. 13.

<sup>46</sup> GIAN DOMENICO ROMAGNOSI, *Progetto di regolamento degli studi politico-legali*, e ID., *Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione pubblica*, in *Opere*. Sul progetto cfr. F. GENTILE, *Il progetto di regolamento degli studi politico-legali di G. D. Romagnoli*, Perugia, 1979, (L'Educazione giuridica, II, Profili storici dell'educazione giuridica).



A partire dal 1805, contestualmente alla programmazione del secondo piano universitario, Luosi pensa all'istituzione di scuole speciali sulla scorta del modello parigino dell'Accademica di legislazione, che saranno poi puntualmente organizzate nel 1808<sup>47</sup>.

Mentre si organizza sopra basi veramente liberali ogni ramo della pubblica educazione, io mi occupo di un nuovo piano delle scuole di giurisprudenza. [...] Sono però persuaso che non basta migliorare i metodi delle pubbliche scuole per diffondere il gusto di uno studio, che nelle comuni circostanze della vita si rende necessario ad ogni classe di persone. Desidererei che gli ingegni tutti suscettibili di coltura venissero adescati ad una applicazione che conduce alla cognizione dello spirito delle leggi, e che è filosofia per l'uomo del Foro, ed è morale per tutti i cittadini<sup>48</sup>.

Delle tre Scuole speciali istituite, nella prima, la scuola di "Alta legislazione civile e criminale ne' suoi rapporti con la pubblica amministrazione" affidata proprio a Romagnosi, l'alunno può finalmente prendere cognizione da vero giureconsulto-filosofo del «sistema dell'intera amministrazione del Regno»<sup>49</sup>. Alla scuola di "Diritto pubblico commerciale nei rapporti dello stato cogli stati esteri" assegnata a Salfi, acquisisce la conoscenza del diritto di pace e di guerra e del diritto marittimo, così utile all'avvocato esercente avanti al Consiglio delle prede<sup>50</sup>. Infine in quella professata da Angelo Anelli, "Eloquenza pratica legale", si esercita assiduamente in simulazioni di dibattiti di cause civili e criminali<sup>51</sup>.

L'impostazione di Luosi deve essere piaciuta a Ugo Foscolo, il quale con l'orazione del 1809 *Sull'origine e i limiti della giustizia* tuona contro le vecchie concezioni giusnaturaliste e sostiene la rilevanza del solo diritto posto<sup>52</sup>.

I docenti di giurisprudenza hanno invece qualche problema a rispettare il nuovo piano. Esso, lamenta il reggente Tamburini nell'annuale rapporto per l'anno accademico 1810-11, costringe tutti i docenti, ad eccezione del «diligentissimo» Giardini, a prendere oltre al giovedì un altro giorno «di respiro» per prepararsi le lezioni<sup>53</sup>. Tamburini trova ragione di ciò nella novità del piano e nell'aver accorpato più cattedre in una, nonostante la complessità delle scienze moderne<sup>54</sup>.

Anche dall'interno dell'amministrazione Luosi deve affrontare qualche malcontento. Scopoli, che nei primi anni della Restaurazione sarà un difensore dell'esperienza didattica italiana, chiede che si definiscano con chiarezza le rispettive competenze del Ministero dell'interno e della giustizia in ordine all'istruzione e suggerisce di far dipendere la sua direzione esclusivamente dal primo ministero<sup>55</sup>.

Tra le ultime innovazioni, l'insegnamento in lingua latina voluto dal viceré per certe cattedre coinvolge il modernissimo Codice Napoleone quasi a rivestirlo di un'aura di sacralità immortale<sup>56</sup>. In ogni modo Luosi nel 1811 può – probabilmente con orgoglio – affermare che

Ogni scuola, tranne quella di Diritto naturale e sociale, ha un codice o un complesso di leggi che ne forma il soggetto; le lezioni non sono più un vano apparato di dottrine e le leggi stesse, oltre la forza della sanzione, acquistano quella della persuasione<sup>57</sup>.

Solo tre anni dopo il lavoro di Luosi, con tutto il regno, sarà travolto dal ritorno degli Asburgo.

<sup>47</sup> *Statuti e ordinamenti*, p. 316. ALESSANDRO VISCONTI, *Idee e progetti per la riforma degli studi in Lombardia nel 1848*, «Nuova rivista storica», 7 (1923), p. 109-112.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 111 n.1, Lettera 21 novembre 1805 di Luosi al ministro degli affari esteri Marsalchi.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 112, relazione del ministro al viceré, 11 settembre 1811.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 452-453, e ID., *Da Tamburini*, p. 98-99.

<sup>53</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 946, Rapporto, Pavia 15 agosto 1811.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> *Ivi*, cart. 988, Scopoli al ministro dell'interno, 16 settembre 1810.

<sup>56</sup> *Ivi*, cart. 950, fasc. 2.

<sup>57</sup> VISCONTI, *Idee e progetti*, relazione, p. 104.

### *La restaurazione nella facoltà politico-legale tra progetti di riforma autoctona e autoritarismo asburgico*



**2. Francesco I. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.**

I rapporti tra l'università e l'autorità politica non si aprono all'insegna della concordia. La reggenza del Governo provvisorio delibera nel maggio 1814 di escludere dai pubblici impieghi i 'forestieri', ivi compresi i docenti universitari. Per tutta risposta Prina, allora reggente dell'Università pavese, scrive al direttore della pubblica istruzione ricordando, «se dopo una deliberazione del Governo fosse ancora lecito di parlare del diritto», l'antico privilegio della nazionalità del luogo ove si insegna e dell'inamovibilità dalla cattedra di cui da sempre godono i docenti<sup>58</sup>.

Nonostante gli attriti, l'anno accademico del nuovo corso inizia regolarmente nei primi giorni di novembre del 1814 con un piano che lascia pressoché inalterato l'assetto italoico, ad eccezione delle inevitabili modifiche dovute al cambio di regime. Sono eliminati gli insegnamenti del Codice Napoleone e del diritto pubblico del regno, inopportuno il primo, superfluo il secondo<sup>59</sup>. Sul metodo da adottarsi in sostituzione dell'insegnamento del codice civile i docenti pavesi sono interpellati dal reggente della facoltà in prossimità dell'inizio dell'anno accademico 1814-15. Essi si dichiarano nella maggioranza favorevoli a ripristinare il piano precedente al 1796, vale a dire le cattedre romanistiche di Istituzioni e pandette<sup>60</sup>, pronti a richiamare il diritto romano ogni qual volta la disciplina processualistica austriaca rinvii all'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB), non ancora in vigore né tradotto in lingua italiana.

Il governo manifesta fin da subito la volontà di uniformare il piano di studi della facoltà a quella viennese. Contemporaneamente lascia aperta la possibilità di introdurre modifiche convenienti alla realtà lombarda<sup>61</sup>. Viene per ciò appositamente costituita nel settembre 1814 una commissione all'interno della quale opera Scopoli e il direttore della facoltà marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro, non appartenente al mondo universitario ma di sicura «devozione all'Austria»<sup>62</sup>. I lavori della commissione si concludono secondo i desideri governativi con un piano di studi riprodotto il modello viennese<sup>63</sup>. Eppure sia il «napoleonico» Scopoli che il «fedele» Malaspina presentano sin dal 1815 progetti di riforma alquanto difforni dal piano austriaco<sup>64</sup>. In particolare, le proposte di Scopoli e Malaspina tendono a conservare una partizione delle cattedre che corrisponda ai diversi rami del diritto così come si erano evidenziati nel piano del 1808 e ad accorpate le 'nuove' materie austriache entro le cattedre già esistenti. Così propongono di mantenere autonomo dal diritto naturale il diritto criminale, associandolo invece allo studio delle contravvenzioni di polizia; conservano l'insegnamento di economia pubblica abbinata al diritto commerciale, su cui innestano il nuovo studio della statistica; inseriscono l'insegnamento del diritto feudale, autonomo a Vienna, nella cattedra di diritto civile. Malaspina vorrebbe il diritto ecclesiastico associato, come in quell'anno, al diritto naturale. Scopoli lo vorrebbe autonomo come a Vienna, unendo invece il diritto pubblico al naturale. Quest'ultimo, infine, contempla ancora la cattedra di medicina legale, non prevista nel piano viennese. Malaspina prevede già una cattedra biennale di diritto civile austriaco, quando ancora l'ABGB non è in vigore in Lombardia.

Nel progetto Malaspina si prevede anche un biennio propedeutico e comune a tutte le facoltà «siccome iniziamento indispensabile ad ogni scientifica carriera», che in sostanza ripropone le materie scientifiche

<sup>58</sup> ASM., *Studi p.m.*, cart. 950, fasc. 2, Prina a dgpi, Pavia 14 giugno 1814.

<sup>59</sup> *Ivi*, cart. 988, fasc. 12, decisione del feder-commissario Bellegarde, rispettivamente del 13 e del 14 settembre 1814.

<sup>60</sup> *Ivi*, cart. 988, missiva del Reggente della facoltà al dgpi, Milano 24 settembre 1814.

<sup>61</sup> IRENE CIPRIANDI-DONATELLA GIGLIO-GABRIELLA SOLARO, *Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del primo ottocento*, II, *L'istruzione superiore*, Milano, SugarCo, 1978, p. 234.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 205 e 221, e per le dinamiche interne alla commissione, p. 204-217. Una diversa lettura di Malaspina in GIANFRANCO E. DE PAOLI, *Pavia cisalpina e napoleonica*, II, Pavia, La Goliardica pavese, 1975, p. 171, e *Id.*, *Pavia dall'Età francese all'Unità*, in *Storia di Pavia*, V, p. 35.

<sup>63</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 218.

<sup>64</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, rapporto Scopoli a Rossetti, 14 luglio 1814.



3. Giovanni Scopoli. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.

ed umanistiche non specialistiche del piano francese del 1803, con l'aggiunta di una cattedra di Istruzione religiosa<sup>65</sup>. Nell'assetto del 1817 tali materie costituiscono il corso della Facoltà di filosofia, riaperta dopo la soppressione francese, allungata a tre anni e preparativa della facoltà legale e di quella medica<sup>66</sup>.

Alle soglie dell'anno accademico 1817-18, soppressa la Direzione generale della pubblica istruzione nel dicembre 1816<sup>67</sup>, la commissione elabora un nuovo progetto, improntato ormai sul piano viennese, ma con delle variazioni non marginali<sup>68</sup>. Al diritto penale sostanziale e processuale è ancora riservata una cattedra autonoma. Al diritto canonico è abbinata la storia del diritto romano. Le scienze politiche e la legislazione politica, unite alla statistica, sono collocate nei primi anni di corso. Il diritto civile austriaco è insegnato con le differenze dal diritto francese. Solo quest'ultima proposta è accolta dalla aulica commissione di Vienna.

Mentre i lavori della commissione procedono alla ricerca di un assetto didattico almeno in parte autonomo da quello viennese, i provvedimenti governativi di fatto portano progressivamente all'adozione di quest'ultimo modello.

Dall'ottobre 1815 si dispone l'insegnamento del codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia, del regolamento giudiziario civile e del codice civile austriaco, prossimi ad entrare in vigore in Lombardia<sup>69</sup>. Nel novembre successivo il destino dei lavori della commissione è ormai segnato. Si iniziano a vagliare le candidature dei professori in relazione alle cattedre previste dal piano viennese. Non pongono particolari problemi le materie di cui è già chiaro il contenuto: la cattedra civilistica, alla quale viene applicato Giardini, docente di pandette; il magistero processuale civile e penale riconfermato a Piccoli; la materia delle trasgressioni di polizia per la quale al più si configura l'alternativa tra Bellardi e Guglielmo Pagani, ripetitore di codice civile e diritto criminale<sup>70</sup>. Più problematica la scelta dei docenti per le nuove cattedre di scienze politiche, legislazione politica e stile degli affari. Il direttore Scopoli si dichiara in «imbarazzo» poiché non conosce i contenuti e i testi di questi nuovi insegnamenti. Nonostante ciò – o forse approfittando dell'incertezza – propone Ressi per scienze politiche e Romagnosi e Anelli, docenti delle Scuole speciali di cui si è già decisa la soppressione, per le cattedre di legislazione politica e stile degli affari<sup>71</sup>. La reggenza, in prima battuta favorevole alle tre nomine, congela ogni decisione<sup>72</sup>. All'apertura dell'anno accademico 1817-1818 si trovano Ressi applicato all'insegnamento del diritto mercantile commerciale marittimo e della navigazione e Anelli supplente alla cattedra processualcivilistica e di stile degli affari, ma non Romagnosi.

I primi provvedimenti governativi, dunque, riportano in auge le consolidate conoscenze romanistiche e le tradizionali concezioni politico-filosofiche di stampo giusnaturalistico e risolvono le incombenze dei docenti ridistribuendole su quattro annualità. Il corpo docente è riconfermato nella totalità, salvo i necessari adattamenti determinati dall'aumento delle cattedre e dall'introduzione delle nuove materie. Talune decisioni sono dettate da considerazioni di riguardo nei confronti dei professori<sup>73</sup>.

In questo contesto, probabilmente l'adozione del piano didattico definitivo nel 1817 non deve aver sollevato particolari malumori, salvo da parte di chi, come Adeodato Ressi, auspicava con sempre più esplicita convinzione una via italiana al progresso civile politico ed economico<sup>74</sup>.

<sup>65</sup> *Ivi*, missiva riservata di Malaspina a Scopoli, Pavia 28 giugno 1815.

<sup>66</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 218.

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 234, nota 10.

<sup>68</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 951, n. 1, progetto, relatore D'Adda, Milano 28 luglio 1817.

<sup>69</sup> *Ivi*, cart. 988, reggenza al dgpi 3 ottobre 1815.

<sup>70</sup> *Ivi*, cart. 988, Scopoli alla reggenza, 13 ottobre 1815.

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> Nella brutta copia di tale risposta, datata 22 ottobre 1815, la reggenza consentiva alle nomine di Ressi, Romagnosi e Anelli, cfr. ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, Reggenza a Scopoli, novembre 1815.

<sup>73</sup> L'insegnamento del diritto canonico è reintrodotta nel 1815 ed inserito in una cattedra già esistente (nella specie diritto pubblico) e non in una autonoma per non intaccare le docenze già in corso di Tamburini e Prina. *Ivi*, cart. 988, rapporto 14 luglio 1815.

<sup>74</sup> Su Ressi cfr. CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 201, 283-284, e DE PAOLI, *Pavia dall'Età*, p. 29, 35-36, 38-39.



#### 4. Pietro Tamburini. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.

<sup>75</sup> *Introduzione generale allo studio politico-legale, diritto naturale privato e pubblico, diritto criminale; Statistica generale d'Europa e statistica particolare austriaca; Agraria; Diritto romano combinato con l'antico statuario, e diritto feudale; Diritto ecclesiastico; Diritto civile universale austriaco colle differenze tra questo ed il diritto civile francese; Diritto mercantile austriaco spiegato sulle basi delle scienze del commercio e della legislazione austriaca, diritto marittimo e di navigazione; Scienze politiche, leggi politiche austriache, spiegazione del codice penale sulle gravi trasgressioni di polizia; Procedura giudiziaria e di volontaria giurisdizione, procedura notarile, stile degli affari con continuati esercizi pratici.* Sui titoli accademici, l'esame di laurea e gli esami sulle singole materie cfr. MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 447-448, 455-457.

<sup>76</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, passim.

<sup>77</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 951.

<sup>78</sup> ASP, *Università, Politico legale*, cart. 137 e 139. CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 280.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> Il successore Carlo Rinaldini, che terrà la cattedra sino al 1853, prosegue nella linea di Bellardi e concepisce le singole materie come parti di un tutto, dotate di principi e oggetto propri, cfr. CARLO RINALDINI, *Introduzione enciclopedica allo studio politico legale*, Pavia, Bizzoni, 1846.

<sup>81</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 280.

<sup>82</sup> *Ivi*, p. 257-258.

Il piano del 1817, che rimarrà pressoché inalterato sino al 1854, accoglie solo piccole deviazioni rispetto al modello viennese<sup>75</sup>. Un minor rilievo è attribuito al diritto feudale. Una realistica presa d'atto conserva la conoscenza del diritto civile francese. Per il resto le proposte Scopoli e Malaspina sono del tutto disattese, così come lo saranno diverse altre richieste negli anni Venti e Trenta<sup>76</sup>. L'istanza di dedicare un'apposita cattedra al diritto criminale, reiterata negli anni dai direttori di facoltà, rimane costantemente inascoltata da parte del governo asburgico.

#### *Adesione alla dottrina austriaca e vie autonome di elaborazione scientifica: i percorsi didattici dei docenti pavesi*

La corposa cattedra di Introduzione generale pone qualche problema. Il governo milanese è costretto nel giugno 1818 a chiedere lumi sui reali contenuti di questo corso all'aulica commissione di Vienna, che così risponde:

il diritto naturale preso in senso generale dividesi nel diritto naturale privato e diritto naturale pubblico, quest'ultimo comprende il diritto pubblico interno, ed il diritto pubblico esterno, ossia il diritto delle genti. Il Professore del diritto naturale ha da incominciare le sue lezioni con una introduzione enciclopedica allo studio legale e politico, dovendo pure a suo luogo esporre i casi di maggior rilievo ne' quali il diritto positivo Europeo differisce dal naturale. La cattedra di 'diritto naturale e criminale' abbraccia pertanto «la introduzione enciclopedica allo studio politico legale, il diritto naturale privato e pubblico e il diritto criminale»<sup>77</sup>.

Istruzioni lontanissime dalla cura e dall'estensione che caratterizzano quelle di Luosi e davvero troppo sintetiche per sortire un qualche effetto. Di fatto la cattedra diventa una mera elencazione dei corsi della facoltà legale. Una panoramica introduttiva al diritto secondo la tradizionale distinzione tra diritto naturale e positivo, seguita da lezioni specificatamente dedicate al diritto naturale e al diritto criminale<sup>78</sup>. Il primo, distinto in privato e pubblico, è insegnato a partire dal 1819 sulla scorta del *Diritto privato e naturale* di Zeiller da poco tradotto in italiano e libro di testo destinato alla materia. Il secondo è suddiviso in un'esposizione di parte generale, cui segue lo studio dei delitti e delle pene<sup>79</sup>. Questo in sintesi il magistero di Giulio Bellardi Granelli dal 1818 al 1846<sup>80</sup>.

L'uniformazione continua anche attraverso l'imposizione dei libri di testo. Fin dall'ottobre 1815 i manuali devono essere quelli adottati a Vienna, salvo specifica approvazione governativa che consenta ai docenti l'adozione di opere diverse<sup>81</sup>. Il che avviene sempre più spesso col passare degli anni. Insegnano sulla scorta di propri testi Antonio Padovani, Giuseppe Zuradelli, Agostino Reale, Giovan Battista Pertile. Ad Ignazio Beretta, prediletto dalle autorità per l'illibatezza dei costumi, è consentito nel magistero di diritto romano di adottare le *Leggi civili* di Domat, nella traduzione di Padovani. I docenti trovano ben presto il modo di sottrarsi alle disposizioni, come riferisce nell'ottobre 1818 Tamburini nella sua qualità di direttore della facoltà. Essi citano l'autore imposto per poi distaccarsene o magari utilizzano un'opera propria non approvata<sup>82</sup>. Lo stesso stimatissimo Beretta, durante le lezioni del 1826-27, indica ai propri studenti quale giurista di riferimento per lo

studio del diritto romano, oltre all'approvato Domat, il piemontese Richeri<sup>83</sup>. Angelo Anelli poi scrive candidamente di illustrare le «pratiche dottrine del Cardinal De Luca» e quelle di Blair, Tullio, Quintiliano, Daguesseau, Cicerone, ed altri, dopo il «sunto» della prevista opera di Sonnenfels<sup>84</sup>. L'imperiale regio governo è costretto nuovamente a ribadire nel 1837 l'obbligo di attenersi ai testi prescritti o approvati e di seguirne l'ordine<sup>85</sup>.

Il controllo delle autorità governative non si limita all'aspetto didattico, ma si estende alla condotta morale, alle convinzioni politiche, alle credenze religiose tanto per gli studenti<sup>86</sup> quanto per i professori. Probabilmente una parte dei docenti non deve aver disapprovato tali controlli. Nel 1811 Tamburini aveva sostenuto, nel suo ruolo di reggente, che nella scelta dei ripetitori (ordine intermedio tra professori e studenti) si dovesse tener conto della loro capacità ma anche della «probità de' costumi, giacché l'ingegno è un'arma fatale in mano d'un cattivo»<sup>87</sup>. Il religiosissimo Beretta, dal canto suo, usa graduare la valutazione didattica dei suoi allievi in base al comportamento da loro tenuto anche al di fuori dell'università.

I motivi di preoccupazione da parte del governo non mancano. I moti del '21 lasciano defilati i docenti, ma non gli studenti universitari che emigrano in massa in Piemonte a dare man forte ai colleghi patrioti<sup>88</sup>. Nel '48 anche taluni professori partecipano apertamente all'insurrezione risorgimentale<sup>89</sup>. Nonostante ciò il governo austriaco si astiene da generalizzate politiche di epurazione<sup>90</sup>. Durante la Restaurazione sono due i docenti colpiti dalle autorità. Il primo sanzionato per la licenziosità dei costumi. Il secondo condannato per non aver denunciato un allievo aderente alla Carboneria.

Luigi Piccoli ha la brutta abitudine di contrarre debiti, sconveniente al posto che occupa e al decoro dell'università<sup>91</sup>. Nonostante ciò, è confermato alla cattedra di procedura civile dagli austriaci. Ne è sospeso appena un anno dopo perché accusato di correttezza nella fuga di una minore ed allontanato definitivamente dall'insegnamento nel 1817, non avendo ottenuto un'assoluta dichiarazione di innocenza e avendo ormai irrimediabilmente pregiudicata la reputazione<sup>92</sup>. A questo punto, anche la capacità del docente è negata: «scarsi talenti, poche cognizioni e mediocrissima abilità»<sup>93</sup>.

Adeodato Ressi, com'è noto, subisce una sorte ben più crudele. Condannato al carcere duro a vita, muore rinchiuso nel gennaio 1822. Ressi fino al 1817 non manifesta pubblicamente idee politiche antigovernative, che custodisce in scritti inediti<sup>94</sup>. Gli austriaci gli affidano la cattedra di diritto commerciale e marittimo, anche se 'la voce pubblica' lo qualifica 'massonico'<sup>95</sup>. Dal 1818 le convinzioni liberali di Ressi filtrano sempre più esplicite anche attraverso la collaborazione con il Conciliatore<sup>96</sup>. A quel punto, il coinvolgimento nel noto processo contro Romagnoli, non deve sembrare che una conferma delle pericolosità di Ressi, mentre scuote il corpo docente. Il rettore Bellardi scrive in un rapporto riservato al governo dell'ottobre 1821 appellandosi «a quella presunzione di innocenza che accompagna l'inquisito nel corso della procedura»<sup>97</sup>.

A Ressi, dopo la supplenza di Zuradelli, succede dal 1824 Antonio Volpi. Le lezioni di diritto commerciale e marittimo, incentrate con Ressi sull'Italia e il suo sviluppo economico, diventano con il nuovo docente la sede di difesa delle politiche austriache, non ultima la repressione della libertà di stampa<sup>98</sup>.

<sup>83</sup> ELISABETTA D'AMICO, *ABGB e diritto romano nelle lezioni pavese di Ignazio Beretta*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa. Convegno internazionale, Pavia, 10-11 ottobre 2002*, in preparazione.

<sup>84</sup> ANGELO ANELLI, *Prospetto per le lezioni e per gli esercizi della scuola di procedura giudiziaria nella Regia Università di Pavia per l'anno 1817-1818*, Pavia, Bizzoni, 1818. Tamburini giudica Anelli più adatto ad una cattedra letteraria piuttosto che giuridica, MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 454.

<sup>85</sup> *Statuti e ordinamenti*, p. 369-370.

<sup>86</sup> MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 462-463.

<sup>87</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 946, fasc.1, Rapporto, Pavia 15 agosto 1811.

<sup>88</sup> Con ampi riferimenti anche ai docenti cfr. SIMONETTA POLENGHI, *Studenti e politica nell'Università di Pavia durante il Risorgimento*, «Storia in Lombardia», 20/3 (2001), p. 5-38.

<sup>89</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 302-305. POLENGHI, *Studenti e politica*, p. 28-31.

<sup>90</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, *passim*. MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 447. POLENGHI, *Studenti e politica*, p. 28-31.

<sup>91</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 946, fasc.3, rapporto riservatissimo del reggente Configliachi al dgpi, Pavia 30 agosto 1811.

<sup>92</sup> *Ivi*, cart. 951, n.1, progetto 28 luglio 1817.

<sup>93</sup> *Ibidem*.

<sup>94</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 265-269.

<sup>95</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 951, n.1, rapporto di polizia, 4 giugno 1817. Invero, altri soggetti che risultano ai controlli sicuramente massoni, come Anelli e Moretti, sono ammessi alla docenza, *ibidem*.

<sup>96</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 265-269, 282-284. MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 460.

<sup>97</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 946, Pavia 14 ottobre 1814.

<sup>98</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 282. Su Volpi cfr. MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 459-460.



Adeodato Ressi

**5. Adeodato Ressi. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.**

<sup>99</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 270.

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 284-286. Sul magistero statistico cfr. anche MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 460.

<sup>101</sup> *Saggio di una teorica della scienza statistica*, Pavia, Fusi, 1822.

<sup>102</sup> *Saggio di teoria della statistica*, Pavia, Fusi, 1830, e *Saggi di teorie statistiche e di un sistema di scienza legislativa*, Pavia, 1839.

<sup>103</sup> MUSSELLI, *La Facoltà*, p. 461.

<sup>104</sup> RENATO SORIGA, *Il biennio 1848-'49 in Pavia, secondo un'inchiesta riservata del Governo austriaco*, «Bollettino della Società pavese di Storia patria», 20 (1919), p. 154.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> SORIGA, *Il biennio rivoluzionario*, p. 154; POLENGHI, *Studenti e politica*, p. 31.

<sup>107</sup> ANELLI, *Prospetto per le lezioni*.

<sup>108</sup> *Ivi*, p. 8-9.

<sup>109</sup> MICHELE TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 71. Gennari fra l'altro nega la natura inquisitoria del metodo austriaco, che correttamente valuta improntato al principio della domanda, *Ivi*, p. 72.


<sup>110</sup> LEONARDO GENNARI, *Sommo Principio della Procedura Civile*, Pavia, Fusi, 1843.

<sup>111</sup> ELISABETTA D'AMICO, *Agostino Reale e la civilistica lombarda nell'età della Restaurazione*, «Studi di Storia del Diritto», 2 (1999), p. 773-824.

Antonio Padovani, chiamato alla cattedra di statistica dal 1817 al 1822, poi dirottato al più innocuo insegnamento della procedura civile, nutre anch'egli sentimenti antiaustriaci. Le autorità, pur annoverandolo nel 1826 tra i docenti sospetti, non lo allontanano dall'insegnamento<sup>99</sup>. Come Ressi, traccia dalla cattedra «le linee di un sistema economico liberale», evitando però esplicite conclusioni politiche<sup>100</sup>. Nel 1824 la cattedra di statistica è affidata a Giuseppe Zuradelli, già supplente di Ressi tra il 1822 ed il 1824. L'iniziale impostazione dello studio della statistica, distinto in una parte teorica, fondante, ed una pratica, subordinata<sup>101</sup>, sembra nel prosieguo della docenza abbandonato, a favore dell'analisi dei dati empirici<sup>102</sup>. Anch'egli mantiene una condotta circospetta ed anzi collaborativa con le autorità. È rettore nel 1837-38 e, su incarico del governo, svolge analisi economiche e statistiche<sup>103</sup>. Nel '48 con sorpresa per gli austriaci si rivela «fanatico per la rivoluzione» svolgendo una vera e propria azione di propaganda antiaustriaca<sup>104</sup>. Zuradelli è però l'unico dello studio politico legale ad essere attivo nel '48, con l'eccezione ben più misurata di Reale<sup>105</sup>. Quest'ultimo, esempio di suddito docile e tranquillo, in quell'anno si espone a difesa di alcuni studenti minacciati colle armi da un ufficiale austriaco e poi diviene membro del Comitato di sicurezza, nel quale si segnala per la sua mitezza<sup>106</sup>.

La procedura civile è affidata, alla morte di Padovani nel 1829, al supplente Carlo Rinaldini e poi in via ordinaria, dal 1831, a Leonardo Gennari. Alla stessa cattedra avevano insegnato, tra Piccoli e Padovani, i supplenti Anelli sino al 1820 e Pagani sino al 1822. Questa alternanza di docenti, ragguardevole nella facoltà pavese caratterizzata da una certa stabilità, importa anche un'interessante successione di impostazioni didattiche. L'insegnamento di Anelli in particolare si caratterizza per il largo spazio dedicato alle esercitazioni pratiche, un quotidiano 'Laboratorio pratico continuato' dedicato allo studio delle formule processuali e notarili, a simulazioni di momenti procedimentali, come l'assunzione della testimonianza, e alla soluzione di casi pratici con la ricerca della miglior tutela processuale<sup>107</sup>. Lo scopo però è di eccellenza, così come gli strumenti: ammodernare e migliorare lo stile del foro, oscuro, superficiale e debole nella dottrina, attraverso lo studio sul linguaggio e l'ordine e l'unità dei concetti<sup>108</sup>. Di impostazione nettamente teorica le lezioni di Gennari, il «migliore commentatore italiano del Regolamento austriaco»<sup>109</sup>. Egli ricostruisce la materia processuale intorno ad un «Principio Primo di Ragione», che giustifica e circoscrive la potestà giudiziaria «entro i limiti del fine dello Stato», la sicurezza pubblica, e che costituisce il punto di partenza per definire i «principi subordinati» della procedura<sup>110</sup>.

Non destano preoccupazioni invece i docenti della materia romanistica e civile. Agostino Reale<sup>111</sup>, come Ignazio Beretta, dedica la sua vita all'insegnamento. Professa diritto civile universale austriaco, con le differenze fra questo e il diritto civile francese, dal 1823 come supplente del vecchio e malato Giardini e come ordinario dal 1826. Richiama nelle sue lezioni il diritto romano continuando quell'impostazione comparatistica che in età napoleonica aveva fin da subito caratterizzato la prima esperienza di insegnamento del codice civile. Giardini prima di lui aveva insegnato i *Paratitla in Codicem Civilem Austriacum*. Sul piano dell'impostazione didattica Reale si distacca dai metodi dominanti nella contemporanea dottrina civilistica. Non adotta pertanto il modello esegetico, che aveva visto professare da studente nelle lezioni di Tommaso Nani, né l'impostazione pratica di molti civilisti lombardi. Il docente



6. Ignazio Beretta. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.

pavese sceglie di seguire il metodo romagnosiano, si riporta apertamente alle indicazioni didattiche del giurista emiliano, seguendo le quali scrive fra l'altro il testo istituzionale per le sue lezioni<sup>112</sup>.

Il filo rosso che lega l'insegnamento del diritto romano al nuovo diritto civile dei codici segna anche la docenza di Ignazio Beretta<sup>113</sup>. Dopo aver ricoperto per supplenza diverse cattedre, Beretta dal 1819 si insedia stabilmente in quella di Diritto romano combinato con l'antico statutario e diritto feudale, conservandone la titolarità sino al giorno della sua morte, il 27 giugno 1847. In essa lo studio del diritto romano diventa funzionale alla comprensione ed all'applicazione del codice civile austriaco, mentre il diritto feudale è confinato in poche lezioni di fine corso. Beretta espone il diritto della compilazione giustiniana secondo l'ordine delle materie disposto dall'ABGB, che colloca ancora entro il quadro della tradizionale partizione del diritto in naturale e positivo. Scelta interessante e precoce se sol si consideri che nel 1841, in sostituzione delle *Leggi Civili* di Domat, è utilizzato *Il Diritto romano privato e puro* di Haimberger, testo che svolge la disciplina romanistica seguendo la disposizione codicistica delle materie. Beretta, come Reale, dedica le prime lezioni alla storia del diritto.

Altra cattedra caratterizzata da una lunga continuità d'insegnamento è quella di diritto ecclesiastico, affidata a Giuseppe Prina dal momento della sua reintroduzione sino al 1841. Al nuovo corso chiedono di poter assistere e poi sostenerne l'esame anche i laureati – tra questi Reale – al fine di ottenere la tradizionale e universalmente riconosciuta laurea in ambe le leggi<sup>114</sup>. La soppressione del magistero di diritto canonico in età francese aveva fra l'altro comportato la liquidazione della laurea *in utroque iure* che per secoli aveva caratterizzato i dottori di diritto, con notevoli problemi sul piano interno ed internazionale. Infatti, la nuova laurea in legge non dava accesso a determinati impieghi e benefici né era facilmente riconosciuta all'estero<sup>115</sup>.

Già in età francese, però, si studiano le linee di una cattedra di diritto pubblico ecclesiastico attraverso la quale conoscere

le relazioni tra Stato, e la Religione dello Stato medesimo, o come tecnicamente sul dirsi fra l'Impero, e il Sacerdozio. Queste relazioni non osservate, ne renderanno malagevole l'accordo, e prepareranno quell'isolamento, che vuole rendere straniero il sacerdozio allo Stato, o mettere in pericolosa collisione l'uno coll'altro, o come l'esperienza ha dimostrato sottrarre il Clero, e le sue cose alla giusta, e necessaria dipendenza dalla Politica Autorità. Per impedire un disordine così grave, fonte di pubblica perturbazione, siccome il Governo ha saviamente istituita una Magistratura per difesa della Giurisdizione, e per l'esercizio della tutela competente alla Civile Potestà sopra gli oggetti religiosi in contatto con l'ordine sociale, così dee provvedere che questa parte importantissima di Politica, e di Giurisprudenza sia conosciuta dalla Gioventù studiosa ed educata alle speranze della Patria nelle Nazionali Università<sup>116</sup>.

Una cattedra incentrata sul diritto vigente, che colloca il diritto ecclesiastico entro il quadro costituzionale dello Stato ma che non vedrà la luce nel Regno d'Italia. Con queste caratteristiche non sarà insegnata neppure durante la Restaurazione. Il magistero di Prina, infatti, è legato al libro di testo imposto, *Enchiridion juris ecclesiastici austriaci* di Reichberger, che mantiene la materia nell'alveo del diritto naturale<sup>117</sup>. Solo con Giovan Battista Pertile, succeduto a Prina, dopo il biennio di supplenza di Reale, si respira «un po' di aria nuova»<sup>118</sup>. Ora si insegna il diritto ecclesiastico e le norme statuali integrative con l'ottica di

<sup>112</sup> *Istituzioni di diritto civile austriaco colle differenze dal diritto civile francese, dal parmense, dal romano e dalla legislazione civile sarda*, III, Pavia, Fusi, 1829-1832.

<sup>113</sup> D'AMICO, *ABGB e diritto romano*. Precede il magistero di Beretta la breve supplenza di Francesco Valdrighi, mentre segue quello di Francesco Beccalli. NOVA, *Memorie e documenti*, p. 298 e 300.

<sup>114</sup> ASM, *Studi p.m.*, cart. 988, fasc. 5, retto alla dgpi, Pavia 14 maggio 1815. A tal fine è reintrodotta il titolo di dottore in ambe le leggi.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> *Ivi*, cart. 950, Promemoria al ministro degli affari interni, an. e s.d.

<sup>117</sup> LUCIANO MUSSELLI, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 73.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 75.

conciliare la libertà della Chiesa e le opposte esigenze di coordinamento e controllo dello Stato<sup>119</sup>.

Più complessa, se non altro per la molteplicità delle materie toccate è la cattedra di scienze politiche, leggi politiche, leggi politiche austriache, spiegazioni del codice penale sulle gravi trasgressioni di polizia. Essa presenta punti di contatto con quella di statistica impostata com'è sul testo di Sonnenfels<sup>120</sup>. La seconda parte dell'insegnamento si incentra sul codice e sulle gravi trasgressioni e chiude lo studio penalistico iniziato in via introduttiva il primo anno di corso. La cattedra è affidata per supplenza a Beretta nei primi due anni. Dal 1819 e per il successivo biennio ne è ordinario Luigi Lanfranchi e dal 1828 Andrea Zambelli, studioso dai molteplici interessi non giuridici<sup>121</sup> e membro dell'Istituto Lombardo.

La cattedra di agraria è inserita fin dal 1814 nei piani della facoltà legale e ne viene espunta nel 1825<sup>122</sup>. Per tutto questo arco di tempo è professata da Giuseppe Moretti, direttore dal 1826 della «Biblioteca Agraria», ricca collana in cui confluiscono, tra le altre, opere di Romagnosi e Reale<sup>123</sup>. La cattedra, di contenuto tecnico non ben definito, si inserisce nell'ottica di dotare i laureati in legge di cognizioni economiche<sup>124</sup>.

Nella medesima prospettiva di formare funzionari per l'amministrazione statale, nel 1833 è istituita la cattedra di Scienza della contabilità di Stato, che però diventa effettiva soltanto sei anni dopo con l'insegnamento del tedesco Giovanni Schnarrendorfer<sup>125</sup>, continuato dal 1843 da Francesco Villa<sup>126</sup>.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> Per il quale si rinvia a MARIA ROSA DI SIMONE, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel settecento*, Roma, Bulzoni Editore, 1984, p. 99-217.

<sup>121</sup> Ivi compresa la strategia militare. MAURIZIO BRIGNOLI, *Andrea Zambelli e il pensiero militare italiano della Restaurazione*, «Bollettino della società pavese di storia patria» (1991), p. 229-240. MUSSELLI, *Da Tamburini*, p. 459. NOVA, *Memorie e documenti*, p. 505-508.

<sup>122</sup> DONATA BRIANTA, *La cattedra di Agraria a Pavia fra età francese e Restaurazione*, «Annali di storia pavese», 22 (1991), p. 187-189.

<sup>123</sup> Il *Trattato della ragion civile delle acque* di Romagnosi, completato da Reale, e la *Istruzione intorno alle servitù rurali eccettuate la materia degli acquedotti* di Reale.

<sup>124</sup> BRIANTA, *La cattedra di Agraria*, p. 187-188.

<sup>125</sup> CIPRIANDI-GIGLIO-SOLARO, *Problemi scolastici*, p. 281.

<sup>126</sup> NOVA, *Memorie e documenti*, p. 300.

<sup>127</sup> VISCONTI, *Idee e progetti*, p. 93-95.

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 95-96, 277-280, e ALESSANDRO VISCONTI, *L'iniziativa dell'Istituto Lombardo nel progetto di riforma degli studi nel 1848*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo», 55 (1922), p. 236-243. Cfr. per altri aspetti ERNESTINA MONTI, *I progetti di riforma scolastica nel 1847-48*, Milano, Tipografia Antonio Cordani, 1942.

<sup>129</sup> VISCONTI, *Idee e progetti*, p. 273-276.

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 96.

<sup>131</sup> *Ivi*, p. 289-291, 273-280.

### *L'ultimo decennio asburgico: riflessioni sull'istruzione pubblica lombarda e nuovi insegnamenti nella facoltà pavese*

Alle soglie del fatidico '48, i segnali della prossima esplosione insurrezionale si manifestano anche nel campo dell'istruzione. Nel dicembre 1847 Giovanni Battista Nazzari, membro della Congregazione centrale della Lombardia, senza preavvertire e consultare il governo, propone di sorpresa ai colleghi una mozione per la riforma organica degli studi. Il governo, spiazzato dall'iniziativa, in quei giorni difficili decide di assecondarla<sup>127</sup>.

L'Istituto Lombardo, dimenticati i fasti dell'età napoleonica, sottoposto a censura e privato dell'arricchimento di nuovi membri giuristi sino agli anni Quaranta, coglie l'occasione di affrontare apertamente un tema così delicato. Nel febbraio affida ad una commissione interna, composta da Carlo Cattaneo, Pompeo Litta, Gabrio Piola e dai giuristi Francesco Rossi e Francesco Restelli, il compito di studiare una riforma dell'istruzione pubblica, ivi compreso il rinnovamento della facoltà legale pavese<sup>128</sup>. Quest'ultimo tema sollecita numerosi membri e soci dell'Istituto a far pervenire alla commissione osservazioni e memorie<sup>129</sup>. Alla caduta degli austriaci il Consiglio di Stato provvisorio chiede di conoscere i risultati di tali studi per proseguire sul cammino delle italiane riforme<sup>130</sup>, poi, com'è noto, inesorabilmente interrotte.

Le proposte<sup>131</sup> dell'Istituto muovono dalla comune considerazione del decadente stato dell'istruzione nella giurisprudenza, motivato in particolare dall'«arido e pedestre» studio del diritto romano e dall'assenza di una cattedra di storia del diritto. Si lamenta la mancanza di preparazione filosofica, entro cui far confluire la logica giuridica intesa come dottrina delle prove. Si auspica l'insegnamento della medicina le-



gale, l'autonomia del magistero del diritto naturale e l'apertura del diritto penale alle nuove dottrine penitenziarie. Si consiglia lo studio della economia pubblica, da condurre sulla scorta delle teorie dei grandi scrittori, cui accorpate lo studio della statistica, giudicata allo stato del tutto inattendibile. Si propone infine la creazione di scuole provinciali aperte a tutti i cittadini e di scuole di perfezionamento a complemento della formazione universitaria e sede di esperienza didattica per gli aspiranti alle cattedre legali.

I due progetti<sup>132</sup> di riforma della facoltà legale, a firma Rezzonico e Rossi l'uno, e Rezzonico e Restelli l'altro, traducono in cattedre le idee elaborate nel Lombardo. Una sostanziale insofferenza per la formazione strettamente legalistica ed empirica e un recupero delle radici patrie attraverso lo studio storico e romanistico.

Forse i lavori dell'Istituto non sono stati vani. Passata la tempesta insurrezionale e riaperta l'Università, si affacciano delle novità nella facoltà legale. Prosegue l'avvicendamento generazionale dei docenti, iniziato dalla metà degli anni Quaranta, e nuovi insegnamenti sono progressivamente introdotti. Nel 1852 Pietro Barinetti esordisce come supplente di Introduzione enciclopedica<sup>133</sup>. Dal 1854 in tale cattedra viene introdotta la filosofia del diritto, mentre la storia entra in quella di diritto romano. Entrambe sono affidate ad Alessandro Nova<sup>134</sup>. Al magistero di diritto civile arriva dal 1855 Cesare Cattaneo. Nel 1857 Filippo Serafini subentra a Nova nella cattedra storico-romanistica e nello stesso anno Giovanni Maria Bravo è professore straordinario di storia del diritto e di diritto feudale<sup>135</sup>. Dall'anno successivo Luigi Cossa è straordinario di economia politica, finalmente il diritto penale è insegnato in una autonoma cattedra da Luigi Cettuzzi, incaricato l'anno dopo di diritto commerciale, e Giuseppe Carpanetti è supplente di diritto canonico<sup>136</sup>. Una nuova rivoluzione dunque coinvolge la facoltà legale ed una prossima sta per investirla con l'agognata unità politica della penisola. Quasi tutti i docenti menzionati saranno i primi della facoltà legale finalmente italiana e in essa percorreranno una lunga e prestigiosa carriera. Finita la Restaurazione, essi appartengono ad un'altra storia<sup>137</sup>.

\* \* \*

Nel primo cinquantennio dell'Ottocento la storia della facoltà pavese si intreccia con l'avvento dei codici. Il passaggio del diritto da sistema giurisprudenziale a sistema legale investe appieno i piani didattici della facoltà. L'imperialismo di marca francese e il successivo tentativo asburgico di assimilazione culturale tentano di soffocare le opzioni scientifiche dei docenti. Nonostante ciò, taluno, pur all'interno della cornice didattica imposta dai governi, non si adagia ad essere semplice ripetitore di leggi o di teorie altrui. Il corpo docente pavese sfugge dunque ad una valutazione complessiva omogenea. Si mostra invece alquanto variegato, prudente nelle valutazioni politiche, ma decisamente impegnato nel difficile compito di orientare i futuri giuristi nella novità portata dai codici e dalle materie economiche. Alle porte dell'Unità la centralità del diritto statale è ormai un dato acquisito e ciò anche per merito di questi primi interpreti del sistema legale.

<sup>132</sup> *Ivi*, p. 288-289.

<sup>133</sup> NOVA, *Memorie e documenti*, p. 300.

<sup>134</sup> *Ibidem*.

<sup>135</sup> *Ivi*, p. 301

<sup>136</sup> *Ibidem*.

<sup>137</sup> Rinvio pertanto al contributo in questo stesso volume di Luciano Musselli.

*Summary*

ELISABETTA D'AMICO, *The Law Faculty in Pavia from the French reform to Unification*

The teaching and organization at the Law Faculty of the University of Pavia was conditioned in the first half of the 1800s by the political developments that brought Lombardy first under French dominion and then under restored Hapsburgian rule. The administrative organization of the law course and the curriculum had to meet with the approval of the political authorities, first the French and then the Austrians. In the Napoleonic era teaching had, for the first time, to deal with two totally new phenomena: the constitutional question and the introduction of the codes. In the following period the professors were required to adopt Hapsburgian teaching doctrine. In this period in fact the history of the Pavia Law Faculty was closely tied to the advent of the codes. The move from a jurisprudential to a legal system of law (civil law) had a major impact on teaching policy and what was taught at the Faculty. The Italian government authorities sought to impose a purely legalistic and exegetic type of education while the Hapsburgian authorities tried to assimilate Lombard culture to Austrian. Hardly surprising then in this context that the teaching staff was variegated making it difficult to make any general assessment. The teachers at Pavia, prudent in their political judgements, adopted teaching methods and content that were in part different to those of the Austrian empire. Theirs was the difficult task of trying at one and the same time to help future jurists find their way round the codes and lay the foundations for the teaching of new economy-related subjects. On the eve of Unification “il diritto statale” (state law) formed the basis of the legal system and all of this was in part the merit of these early scholars of the codes.